

RAFFRONTO REGOLAMENTO VIGENTE E MODIFICHE APPORTATE

REGOLAMENTO VIGENTE

MODIFICA REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Lecco di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Istituzione e Presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2015.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lecco, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (alberghi di ogni categoria, residenze turistico-alberghiere, campeggi e ostelli della gioventù, villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici, case per ferie e vacanze, rifugi alpini, bed & breakfast, altri esercizi ed alloggi privati), fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile della riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Lecco, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Lecco di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Istituzione e Presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2015.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lecco, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (alberghi di ogni categoria, residenze turistico-alberghiere, campeggi e ostelli della gioventù, villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici, case per ferie e vacanze, rifugi alpini, bed & breakfast, altri esercizi ed alloggi privati), fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile della riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Lecco, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la

quale sono ospitati i soggetti passivi.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. Le tariffe dell'imposta sono differenziate tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2, secondo criteri di gradualità stabiliti in rapporto alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle medesime, tenendo conto, per gli alberghi, anche della classificazione attribuita mediante il numero di stelle.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Lecco;
 - gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia, che pernottano per ragioni di servizio;
 - i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Lecco in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione;
 - i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura, corrispondono

quale sono ospitati i soggetti passivi.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. Le tariffe dell'imposta sono differenziate tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2, secondo criteri di gradualità stabiliti in rapporto alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle medesime, tenendo conto, per gli alberghi, anche della classificazione attribuita mediante il numero di stelle.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Lecco;
 - I soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Lecco in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura, corrispondono l'imposta al gestore, il

l'imposta al gestore, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare, all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo – entro 5 giorni lavorativi – al Servizio Tributi del Comune.
3. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro:
 - il 15 aprile per le somme riscosse dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - il 15 luglio per le somme riscosse dal 1° aprile al 30 giugno;
 - il 15 ottobre per le somme riscosse dal 1° luglio al 30 settembre;
 - il 15 gennaio per le somme riscosse dal 1° ottobre al 31 dicembre.
5. Il riversamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal Comune di Lecco;
 - b) tramite eventuali ulteriori procedure attivate dall'Amministrazione Comunale.
 - c)

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lecco sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi sono tenuti a dichiarare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare, all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo – entro 5 giorni lavorativi – al Servizio Tributi del Comune.
3. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro:
 - il 15 maggio per le somme riscosse dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - il 15 settembre per le somme riscosse dal 1° maggio al 31 agosto;
 - il 15 gennaio per le somme riscosse dal 1° settembre al 31 dicembre.
5. Il riversamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal Comune di Lecco;
 - b) tramite eventuali ulteriori procedure attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lecco sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi sono tenuti a dichiarare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun **quadrimestre** solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del **quadrimestre**, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche per via telematica.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 e 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le

stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche per via telematica.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 e 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le

disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il rifiuto della compilazione del modulo previsto dall'art.6, comma 2 da parte dell'ospite è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 € ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 12,00 €.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Destinazione del gettito

1. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con gli operatori turistici che gestiscono le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, determina annualmente la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno,

disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il rifiuto della compilazione del modulo previsto dall'art.6, comma 2 da parte dell'ospite è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 € ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 12,00 €.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Destinazione del gettito

1. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con gli operatori turistici che gestiscono le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, determina annualmente la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, finalizzandole al sostegno dello sviluppo del

finalizzandole al sostegno dello sviluppo del sistema turistico.

2. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di valutare i relativi effetti, di aggiornare le disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale istituisce un tavolo tecnico composto dai propri Assessori e Funzionari e dai rappresentanti degli operatori turistici.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, nonché dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza Locale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge.

sistema turistico.

2. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di valutare i relativi effetti, di aggiornare le disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale istituisce un tavolo tecnico composto dai propri Assessori e Funzionari e dai rappresentanti degli operatori turistici.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore e presta i suoi effetti dal 01 gennaio 2016.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, nonché dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza Locale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge.